

Repertorio n. 65.066

Raccolta n. 20.700

**ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA**

===== R E P U B B L I C A I T A L I A N A =====

Il giorno quattordici marzo duemilaventidue. =====

In Seravezza, Via Don Minzoni, 175. =====

Davanti a me Marzio Villari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Lucca, con residenza in Seravezza, =====

===== sono comparsi i signori: =====

Witowska Eliza, nata in Polonia (EE) a Kolno il giorno venti dicembre millenovecentosettantuno, con domicilio anche fiscale in Massarosa (LU), via Don Minzoni, civico numero 129/I, Codice Fiscale: WTW LZE 71T60 Z127C, =====

- che interviene al presente atto in qualità di Consigliere della società "**ARGECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA TECNOLOGIE ECO APPROPRIATE**", con sede in Camaiore (LU), via Gusceri, civico numero 1, Capitale Sociale Euro 5.000,00 interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Lucca al numero 228389 del R.E.A. e al numero d'iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02470680469, =====

indirizzo PEC: argeco@pec.it, =====

- a quest'atto autorizzata con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data **07 marzo 2022**, =====

Vitiello Giuseppe, nato in Torre Annunziata (NA) il giorno diciannove luglio millenovecentocinquantesi, con domicilio anche fiscale in Massarosa (LU), via Don Minzoni, civico numero 129/I, Codice Fiscale: VTL GPP 56L19 L245F, =====

- che interviene al presente atto in qualità di vice-presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**CANAPAFILIERA S.R.L.**", con sede in Vecchiano (PI), Frazione Migliarino, via Del Fischione, civico numero 17, Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pisa al numero 203523 del R.E.A. e al numero d'iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02389660503, indirizzo PEC: canapafiliera@pec.it, =====

- a quest'atto autorizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data **07 marzo 2022**, =====

Vitiello Domenico, nato in Torre Annunziata (NA) il quindici febbraio millenovecentosessanta, con domicilio in San Giuliano Terme (PI), frazione Asciano, Passo Frediani, civico numero 14/P, Codice Fiscale: VTL DNC 60B15 L245Q, =====

- che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**WITHOUT WASTE BIO-LOOP S.R.L.**", con sede in San Giuliano Terme (PI), frazione Asciano, Passo Frediani, civico numero 14/P, Capitale Sociale Euro 10.000,00 (versato per euro 2.500,00), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pisa al numero 198912 del R.E.A. e al numero d'iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02328910506, =====

indirizzo PEC: w.w.bio-loop@trustpec.it, =====

- a quest'atto autorizzato con Verbale del Consiglio di Amministrazione in data **07 marzo 2022**; =====

Taddeucci Daniele, nato in Pisa (PI) il giorno ventuno giugno milleno-

Registrato a Viareggio

il 18/03/2022

al n. 1445

serie 1T

Esatti Euro 200,00

vecentottantasei, con domicilio anche fiscale in San Giuliano Terme (PI), frazione Gello, via Statale Abetone, civico numero 1, Codice Fiscale: TDD DNL 86H21 G702A, =====

- in qualità di Titolare dell'impresa individuale omonima, con sede in San Giuliano Terme (PI), frazione Gello, via Statale Abetone, civico numero 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Pisa al numero PI-166366 del R.E.A. e al numero d'iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale: TDDDNL86H21G702A e Partita I.V.A.: 01926990506, indirizzo pec: danieletaddeucci@pec.it. =====

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue: =====

#### **ART. 1) CONSENSO** =====

Ai sensi degli artt. 2602 e 2612 ss. cod. civ., è costituito da "AR-GE-CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA TECNOLOGIE ECO APPROPRIATE", "CANAPAFILIERA S.R.L.", "WITHOUT WASTE BIO-LOOP S.R.L." e Taddeucci Daniele, un consorzio con attività esterna denominato "**CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CANAPA SATIVA DELLA TRADIZIONE ITALIANA**", in sigla "**CON.CANAPATU.VAL.I.**". ===

#### **ART. 2) SEDE** =====

La sede del consorzio è stabilita in Comune di Vecchiano (PI), con indirizzo, attualmente, in Via del Fischione, civico numero 17; ai sensi dell'art. 2612 cod. civ., l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi viene stabilito nel medesimo Comune e indirizzo. =====

#### **ART. 3) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO** =====

Le norme relative al funzionamento del consorzio sono stabilite nello statuto che si allega al presente atto **sub A**). =====

#### **ART. 4) SCOPO E OGGETTO DEL CONSORZIO** =====

Il consorzio ha per oggetto l'attività di valorizzare per la coltivazione della Canapa Sativa in Italia per garantire al produttore un'adeguata remunerazione e al consumatore finale l'origine e la qualità dei prodotti; a tale scopo potranno essere concessi in uso ai propri soci, o agli affiliati i marchi registrati. Potranno altresì essere attivate le azioni di comunicazione, di promozione, valorizzazione e tutela necessarie al raggiungimento dello scopo. =====

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, si indicano alcune attività che potranno essere svolte dal Consorzio: =====

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; =====

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; ===

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; =====

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; =====

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche

colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; ==  
vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; ===  
vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; =====  
viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; =====  
ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione. =====

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto consortile. =====

#### **ART. 5) DURATA** =====

La durata del consorzio è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 e ss. dello statuto. ==

#### **ART. 6) FONDO CONSORTILE** =====

Il fondo consortile è fissato nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), somma che viene sottoscritta dai consorziati nelle seguenti rispettive misure: =====

- "ARGECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA TECNOLOGIE ECO APPROPRIATE", Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero); =====

- "CANAPAFILIERA S.R.L." Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero); =====

- "WITHOUT WASTE BIO-LOOP S.R.L." Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) =====

- Taddeucci Daniele Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) =====

I suddetti contributi vengono interamente versati in denaro in data odierna a mezzo pagamento in contanti. =====

Il presidente del Consiglio Direttivo, come sotto nominato, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero fondo consortile e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato al consorzio e a versare il citato importo su detto conto. =====

Salvo quanto meglio indicato nello statuto allegato, il fondo consortile può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità del consorzio, mediante nuovi contributi dei consorziati, in conformità alle delibere dell'assemblea. =====

#### **ART. 7) ORGANI DEL CONSORZIO** =====

Costituiscono organi del consorzio: =====

- l'Assemblea dei consorziati; =====

- il Consiglio direttivo, ovvero l'Amministratore unico. =====

#### **ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, il consorzio sarà amministrato da un Consiglio direttivo, composto da tre membri, che re-

sterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di: =====

\* **Vitiello Giuseppe**, come sopra costituito, con funzioni di Presidente, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; =

\* **Vitiello Domenico**, come sopra costituito, con funzioni di Vice Presidente, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; =====

\* **Taddeucci Daniele**, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. =====

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio. =====

La rappresentanza sostanziale del consorzio spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente. =====

Ai sensi dell'art. 2613 cod. civ., la rappresentanza processuale spetta al Presidente del Consiglio direttivo. =====

Il compenso del Consiglio direttivo verrà stabilito con successiva decisione dell'assemblea. =====

**ART. 9) PRIMO ESERCIZIO** =====

Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre 2022. =====

**ART. 10) PRIVACY** =====

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo. =====

**ART. 11) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO** =====

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano: =====

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.; =====

- che tali informazioni e dati sono aggiornati. =====

**ART. 12) SPESE** =====

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto e alla costituzione sono a carico del consorzio e si indicano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento e centesimi zero). =====

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documenta-

zione allegata. =====  
lo notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approva-  
no e confermano. Scritto da persona di mia fiducia e completato da  
me notaio su due fogli per cinque pagine. Sottoscritto alle ore quindi-  
ci. =====

Firmato: =====  
Witowska Eliza n.n., Vitiello Giuseppe n.n., Vitiello Domenico n.n.,  
Taddeucci Daniele. =====  
Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

**ALLEGATO "A" AL N. 20.700 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 2602 e 2612 ss. cod. civ., è costituito un consorzio denominato **"CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CANAPA SATIVA DELLA TRADIZIONE ITALIANA"**, in sigla **"CON.CANAPATU.VAL.I."**.

**ART. 2) SEDE**

La sede del consorzio è stabilita in Comune di Vecchiano (PI), con indirizzo, Via del Fischione 17; ai sensi dell'art. 2612 cod. civ., l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi viene stabilito nel medesimo Comune e indirizzo.

In caso di successiva modificazione dell'indirizzo all'interno del predetto Comune, l'organo direttivo ne deposita apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

**ART. 3) SCOPO E OGGETTO**

Il consorzio ha per oggetto l'attività di valorizzare per la coltivazione della Canapa Sativa in Italia per garantire al produttore un'adeguata remunerazione e al consumatore finale l'origine e la qualità dei prodotti; a tale scopo potranno essere concessi in uso ai propri soci, o agli affiliati i marchi registrati. Potranno altresì essere attivate le azioni di comunicazione, di promozione, valorizzazione e tutela necessarie al raggiungimento dello scopo.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, si indicano alcune attività che potranno essere svolte dal Consorzio:

- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
- vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commer-

cializzazione.

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto consortile.

#### **ART. 4) DURATA**

La durata del consorzio è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 e ss. dello statuto.

### **TITOLO II FONDO CONSORTILE**

#### **ART. 5) FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è fissato nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero).

Il fondo consortile, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere aumentato o diminuito per effetto:

- di nuovi contributi da parte dei consorziati;
- dell'ammissione di nuovi consorziati;
- per le sopravvenute necessità del consorzio;
- del recesso e/o esclusione dei consorziati.

Per tutta la durata del consorzio, i singoli consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile; con lo scioglimento del consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i consorziati. Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residuo, dovrà provare di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

#### **ART. 6) QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate in misura proporzionale al rispettivo contributo nel fondo consortile.

Salva diversa decisione dell'assemblea, i diritti, gli obblighi, le garanzie, i vantaggi e gli oneri derivanti dal presente statuto e da tutti gli atti stipulati dal consorzio saranno attribuiti ai consorziati nelle rispettive misure percentuali.

Salvo che la legge non disponga diversamente, e salva diversa decisione dell'assemblea, ogni consorziato parteciperà all'attuazione dell'oggetto consortile in proporzione alla quota di partecipazione al fondo consortile, secondo le modalità che verranno definite dall'assemblea.

#### **ART. 7) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Fermi i requisiti di ammissione indicati all'art. 30 dello statuto, la partecipazione dei consorziati è liberamente trasferibile; tuttavia, agli altri consorziati è riservato il diritto di prelazione.

A tal fine, il consorziato che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione, indicando la persona dell'acquirente e il corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata agli altri consorziati presso il loro domicilio e a ciascun consigliere presso la sede del consorzio.

Gli altri consorziati, nei trenta giorni dalla data di ricevimento della co-

municazione potranno esercitare la prelazione, a parità di condizioni, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al consorziato che intende alienare e ai consiglieri.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, la prelazione sarà esercitata versando un corrispettivo in denaro corrispondente al valore della quota che il consorziato cedente avrà avuto cura di indicare nella comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo; in mancanza di tale indicazione, la comunicazione dovrà considerarsi priva di effetti.

In ogni caso, qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelatori eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi e il consorziato che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il consorzio ha sede.

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più consorziati intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla quota di partecipazione al consorzio da ciascuno di essi posseduta.

#### **ART. 8) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA**

Ai sensi dell'art. 2610, comma 1, cod. civ., in caso di trasferimento, a qualunque titolo, dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio; tuttavia, ai sensi del comma 2 della disposizione appena citata, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

#### **ART. 9) OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

Ai sensi dell'art. 2615 cod. civ., per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

### **TITOLO III ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **ART. 10) ORGANI DEL CONSORZIO**

Costituiscono organi del consorzio:

- l'assemblea dei consorziati;
- il consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico.

#### **ART. 11) RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO**

Ai sensi dell'art. 2608 cod. civ., la responsabilità verso i consorziati degli organi preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato.

### **TITOLO IV**



## **ASSEMBLEA E MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO**

### **ART. 12) ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei consorziati:

- l'approvazione della situazione patrimoniale;
- la nomina del consiglio direttivo, ovvero dell'amministratore unico, con il metodo di lista;
- l'esclusione di un consorziato;
- le modificazioni del presente statuto, l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni previsti nel presente statuto;
- lo scioglimento del consorzio e la nomina di uno o più liquidatori.

### **ART. 13) DELIBERAZIONI CONSORTILI**

Salvo quanto previsto dall'art. 14 che segue, in tutti i casi in cui la legge o il presente atto richiedono o presuppongono una decisione collettiva dei consorziati, le decisioni devono essere adottate con l'osservanza del metodo assembleare della maggioranza semplice dei partecipanti.

I consorziati dovranno essere convocati con avviso spedito 5 giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

### **ART. 14) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è valida se partecipano tanti soci che rappresentino il 51% del fondo consortile e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, calcolati per quote consortili, salvi i casi in cui la legge o il contratto richiedano il consenso unanime dei consorziati.

### **ART. 15) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Ai sensi dell'art. 2607, comma 1, cod. civ., le modificazioni dello statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei consorziati calcolata per quote di partecipazione al fondo consortile.

Ai sensi dell'art. 2607, comma 2, cod. civ., dette modificazioni devono essere fatte per iscritto a pena di nullità.

### **ART. 16) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE**

La trasformazione del consorzio in società di capitali o in società di persone, la fusione e la scissione sono decise con il consenso della maggioranza dei consorziati calcolata per partecipazione al fondo consortile.

Il consorziato che non consenta alla decisione potrà recedere dal consorzio con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede del consorzio, entro 20 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti del consorzio dal momento in cui

questi ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

#### **ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai consorziati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax risultante dal Registro delle Imprese.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione della situazione patrimoniale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede il consorzio, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i consorziati e l'intero consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, è presente o informato della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 18) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non consorziato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non consorziati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei consorziati a maggioranza calcolata per partecipazione al fondo consortile.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segreta-

rio o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

#### **ART. 19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dal consorzio.

### **TITOLO V DIREZIONE E CONTROLLO**

#### **ART. 20) ORGANO DIRETTIVO**

Il consorzio può essere amministrato, alternativamente, su decisione dei consorziati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero e la durata determinati dai consorziati al momento della nomina.

Per organo direttivo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio direttivo.

I consiglieri devono essere scelti tra i soci produttori del consorzio, se trattasi di persone fisiche, o di amministratori dei soci produttori costituiti da soggetti giuridici a cui gli organi decisionali di tale soggetto giuridico abbiano conferito apposita delega. I consiglieri non possono essere scelti tra i soci non produttori.

I membri del consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri consorziati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, i membri del consiglio direttivo, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad am-

ministrazione di sostegno;

- per lo scioglimento del consorzio, fermo restando che, in tal caso, l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica fino al termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari per il conseguimento dell'oggetto consortile.

#### **ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vicepresidenti, ove non vi abbiano provveduto i consorziati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede il consorzio, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, il direttore e il revisore.

La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 2 giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione; in sede di nomina l'Assemblea

può anche determinare un compenso per le funzioni assegnate.

#### **ART. 22) RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE**

La rappresentanza sostanziale del consorzio spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.

#### **ART. 23) RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

Ai sensi dell'art. 2613 cod. civ., la rappresentanza in giudizio spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio direttivo, al presidente del consiglio direttivo.

### **TITOLO VI**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONSORZIATI**

#### **ART. 24) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

I consorziati assumono l'obbligo di rispettare, fare proprie e fare osservare dai propri organi, dipendenti e collaboratori le determinazioni degli organi consortili, uniformando a esse la propria condotta.

Nell'ambito di tale dovere, i consorziati sono obbligati, tra l'altro, a:

- rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati o emanandi e le delibere degli organi del consorzio regolarmente assunte, nonché di corrispondere puntualmente i contributi a proprio carico;

- mettere a disposizione i mezzi materiali, il personale e i servizi eventualmente necessari al raggiungimento dello scopo consortile, secondo quanto richiesto dall'organo direttivo.

I consorziati sono obbligati a promuovere l'attività del consorzio e a non compiere atti allo stesso pregiudizievoli o in concorrenza e a collaborare nell'ambito del consorzio per il perseguimento dell'oggetto consortile.

#### **ART. 25) CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI**

Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dall'organo direttivo.

Ogni consorziato dovrà, inoltre, rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

#### **ART. 26) FINANZIAMENTI**

Al fine di sopperire alla temporanea mancanza di liquidità, il consorzio potrà ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dai consorziati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al fondo consortile.

#### **ART. 27) CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEI CONSORZIATI**

Ai sensi dell'art. 2605 cod. civ., i consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte dell'organo direttivo e dell'assemblea, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **ART. 28) INADEMPIMENTO DEI CONSORZIATI**

In caso di inadempimento da parte di alcuno dei consorziati agli obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo direttivo invierà contestazione scritta, intimando l'adempimento entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'organo direttivo potrà assumere le deliberazioni ritenute più opportune per la tutela degli interessi del consorzio, tenuto conto della natura e della gravità dell'inadempimento.

L'organo direttivo, in particolare, può comminare sanzioni pecuniarie non inferiori a Euro 50 e non superiori a Euro 500, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa; le sanzioni irrogate dall'organo direttivo sono ridotte a un terzo se il pagamento è eseguito entro il suddetto termine decorrente dalla comunicazione effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo.

#### **ART. 29) REGOLAMENTO**

Per l'esecuzione dello statuto e, in particolare, per precisare e disciplinare lo svolgimento dei rapporti tra i consorziati e tra questi e il consorzio, l'organo direttivo potrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea un apposito regolamento interno.

Il regolamento dovrà comunque prevedere per gli aderenti al consorzio, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dal Consorzio;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, e di cedere o di conferire al Consorzio una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità;

c) l'obbligo per i soci ad aderire solo al presente Consorzio, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto proveniente dalla coltivazione della canapa sativa;

d) fornire le informazioni richieste dal Consorzio a fini statistici;

e) rispettare le regole adottate dal Consorzio in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione; tali regole saranno indicate tramite appositi disciplinari adottati e/o modificati dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo direttivo;

f) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;

g) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;

h) che le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione, relativamente alla voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni - del Conto economico, nella nota integrativa, devono rendere le seguenti specifiche (disaggregando il dato della voce A1):

- dettagliare il valore e le quantità di prodotto commercializzato, suddivise per ogni Regione di provenienza derivante esclusivamente dal prodotto dei soci aderenti al Consorzio;

- indicare il valore, con riferimento a ciascun settore o prodotto oggetto di riconoscimento, della produzione conferita o ceduta dai soci;

- indicare la quantità di prodotto, in modo distinto, acquistato da terzi. I dati suddetti devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

i) ad esclusione dei Consorzi che negoziano, norme sulla concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

## **TITOLO VII**

### **AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI**

#### **ART. 30) REQUISITI E CONDIZIONI**

Il numero dei consorziati è illimitato e variabile.

Possono essere consorziati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività compatibili con lo scopo del consorzio.

Più precisamente, possono essere consorziati le imprese operanti nel settore della produzione agricola e di trasformazione dei prodotti agricoli (denominati soci produttori) o comunque collegate a tale settore (denominati soci non produttori).

In ogni caso, un singolo produttore non potrà detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie.

Gli eventuali soci non produttori non possono determinare le decisioni del Consorzio. A tal fine i soci non produttori non possono:

1. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto del Consorzio;
2. svolgere attività concorrenziali con quelle del Consorzio;
3. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza al Consorzio;
4. assumere cariche sociali.

Infine, i potenziali consorziati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale e non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- non essere interdetti, inabilitati o falliti e non riabilitati nei casi di persone fisiche;

- non avere subito o avere in corso procedure concorsuali nel caso di persone giuridiche;

- essere in regola con la normativa antimafia.

#### **ART. 31) MODALITA' DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come consorziato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome e del cognome, ovvero della ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A. dell'imprenditore;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale e di quelle secondarie collegate al settore di produzione e trasformazione agricola;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, agli eventuali regolamenti esistenti, ovvero patti o accordi sottoscritti tra i consorziati relativi all'oggetto e alla finalità del consorzio.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione al consorzio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

La durata minima dell'adesione di un produttore al Consorzio non può essere inferiore a 1 anno.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro 10 giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione alla situazione patrimoniale illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi consorziati.

L'ammissione di nuovi consorziati non comporta modifica dello statuto.

## **TITOLO VIII RECESSO ED ESCLUSIONE**

### **ART. 32) RECESSO**

Ogni consorziato può recedere ad nutum dal consorzio, dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'indirizzo della sede del consorzio; la eventuale richiesta di recesso deve essere inoltrata al Consorzio con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio contabile/finanziario ed acquista efficacia alla fine dell'esercizio sociale o alla conclusione di un eventuale programma pluriennale per il quale il socio si è impegnato formalmente. Il Consorzio, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra Organizzazione di Produttori.

Ai sensi dell'art. 2609, comma 2, cod. civ., in ogni caso, il recesso del consorziato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere, ovvero direttore, ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Ciascun consorziato, sebbene receduto, rimane responsabile per qualsiasi eventuale danno o spesa riferibile ad attività eseguite durante il periodo di partecipazione al consorzio.

I contributi versati restano acquisiti al fondo consortile.

### **ART. 33) ESCLUSIONE**

Il consorziato può essere escluso dal consorzio:

- qualora ponga in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- qualora subisca condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;



- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- in caso di perdita dei requisiti che costituiscono la ragione essenziale della sua partecipazione al consorzio.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum il consorziato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al consorziato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 20 giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il consorziato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il consorziato è reintegrato nel consorzio con effetto retroattivo.

I contributi versati restano acquisiti al fondo consortile.

Ai sensi dell'art. 2609, comma 2, cod. civ., in ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del consorziato dall'eventuale carica di consigliere, ovvero direttore, ricoperta fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

## **TITOLO IX**

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

#### **ART. 34) SITUAZIONE PATRIMONIALE**

L'esercizio consortile ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e quelle previste dal regolamento di cui all'art. 29 del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e la depositano presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

## **TITOLO X**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Il consorzio si scioglie per volontà unanime dei consorziati, nonché per le altre cause previste dall'art. 2611 cod. civ..

I consorziati, qualora abbiano definito tra loro tutti i rapporti e abbiano realizzato ed estinto tutte le attività e passività consortili, potranno deliberare lo scioglimento del consorzio senza procedura di liquidazione, né nomina di liquidatore.

In caso contrario dovranno provvedere, con decisione approvata con la maggioranza dei soci calcolata per teste, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Con lo scioglimento del consorzio il fondo consortile residuo verrà ripartito fra i consorziati in parti uguali.

Ciascun consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residuo, dovrà provare di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

## **TITOLO XI**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 36) DOMICILIO DEI CONSORZIATI**

Ai fini del presente contratto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli consorziati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun consorziato risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo consorziato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

### **ART. 37) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia di consorzi.

Seravezza, lì quattordici marzo duemilaventidue.

Firmato:

Witowska Eliza n.n., Vitiello Giuseppe n.n., Vitiello Domenico n.n.,  
Taddeucci Daniele.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

AD ORIGINALE ANALOGICO

Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913

n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.

82.

Certifico io sottoscritto Dr. Marzio Villari, Notaio in Seravezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia,

composta di 19 pagine su numero 10 fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale ana-

logico ai miei atti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7

marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo,

formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto

di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dal-

la produzione e dalla esibizione dell'originale formato su

supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.

Seravezza, via Don Minzoni, 175, lì 18 marzo 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio Marzio Villari